



Decreto Dirigenziale n. 152 del 17/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "TAGLIO BOSCO FG. 7 P.LLA 112 DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA TEPEDINO MARIA PIA" DA REALIZZARSI IN LOC. MURGE DI IORIO NEL COMUNE DI PADULA (SA) - PROPOSTO DALLA COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO. PROCEDURA DI SCREENING V.I.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con D.P.G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- e. che con D.G.R. n. 324 del 19 marzo 2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ;
- f. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- g. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- h. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta del 10.10.2011 prot. 4289, acquisita al prot. n° 782849 in data 17.10.2011, la Comunità Montana Vallo di Diano, con sede in Padula (SA) 84034 viale Certosa n. 1, ha presentato istanza di Screening di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 1/2010 relativa al progetto "taglio bosco Fg. 7 p.lla 112 di proprietà della Sig.ra Tepedino Maria Pia" da realizzarsi in loc. Murge di Iorio nel Comune di Padula (SA);
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19 luglio 2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;

- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al Gruppo istruttore Aliperta - Arpaia;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di valutazione di incidenza è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 25.01.2012, ha escluso l'intervento dall'assoggettamento alla fase di valutazione appropriata della Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni formulate dallo STAP Foreste di Salerno nella nota prot. prot. n. 191155 del 9/03/2011:
- o Il taglio deve eseguirsi a perfetta regola d'arte (dal 15 ottobre al 15 aprile successivo);
 - o Le matricine da rilasciarsi non inferiori a 70 per ettaro , di cui 2/3 del turno e 1/3 di vecchio turno. Le piante a dote devono essere scelte tra le piante da seme io in mancanza tra i polloni migliori e più sviluppati. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la tagliata;
 - o I soprassuoli radicati in zona a forte pendenza (>70%) vengono utilizzati in conformità degli art. 24 e 27, allegato C della L.R. n. 11/96;
 - o Venga salvaguardata la biodiversità delle specie presenti nella scelta delle piante matricine da rilasciare a dote del bosco;
 - o Lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione deve avvenire dalla tagliata il più prontamente possibile e comunque contemporaneamente all'esecuzione del taglio;
 - o L'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza di tutte le norme delle vigenti P.M.P.F. e di tutte le leggi e normative vigenti;
 - o Venga rispettata ogni forma di vegetazione radicata su balzi rocciosi esistenti;
 - o Il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di sei anni dopo il taglio;
 - o Venga comunicato al locale Comando Stazione Forestale la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché il nominativo della persona o della Ditta abilitata che seguirà i lavori;

la Commissione prescrive inoltre:

- l'interdizione delle attività del cantiere forestale dopo il 1 febbraio e fino al 15 luglio, periodo di massima attività riproduttiva della fauna nella fascia altimetrica considerata.
- il rilascio a dote del bosco di cinque piante per ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per la fauna ornitica; In alternativa rilascio di "isole di biodiversità" secondo quanto definito dalla normativa regionale vigente.
- il rilascio a dote del bosco di almeno 5 piante per ettaro secche in piedi, scelte tra quelle di maggior diametro possibile per favorire le dinamiche legate alla catena trofica innescata dall'entomofauna xilofaga.
- il rilascio a terra di 10 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo), per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che, nel caso del *Cerambyx cerdo*, hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto.
- che il previsto rilascio nell'area interessata dal taglio di individui arborei morti e deperienti sia in quantità e con distribuzione tale da preservare la loro valenza strutturale e funzionale alla diversità biologica nella biocenosi forestale, e che soprattutto vi sia un riguardo per quegli individui arborei che sono utilizzati da specie animali come tane o per la deposizione di uova;
- di intraprendere misure atte a non incorrere nella azione "distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli" vietata dalla DGR N. 2295 del 29 dicembre 2007 e,

- dunque, il rilascio a dote di tutte le piante sito di nidificazioni e di una area circolare interdotta al taglio di almeno 20 metri di raggio intorno alla pianta.
- a preclusione al pascolo dell'area di intervento per un periodo di 6 anni, periodo necessario, nell'area di intervento, affinché i polloni raggiungano un'altezza tale da sfuggire ai morsi del bestiame.
 - il divieto di apertura di nuove piste forestali così come prescritto dalle norme di attuazione del Piano del Parco in vigore.
 - che la ceduzione dovrà svolgersi in due stagioni silvane consecutive.
 - il divieto di scavi né movimenti di terra di qualsiasi tipo;
 - la salvaguardia, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile;
 - che le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, devono essere allontanate procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale.
- b. che la Sig.ra Tepedino Maria Pia ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con bonifico del 15.06.2011,

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97;
- D.P.R. n. 120/2003;
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Gruppo istruttore Aliperta - Arpaia, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di escludere dall'assoggettamento alla fase di valutazione appropriata della procedura di Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., espresso nella seduta del 25.01.2012 il progetto "taglio bosco Fg. 7 p.la 112 di proprietà della Sig.ra Tepedino Maria Pia" da realizzarsi in loc. Murge di Iorio nel Comune di Padula (SA), proposto dalla Comunità Montana Vallo di Diano, con sede in Padula (SA) 84034 via Certosa n. 1, con le seguenti prescrizioni formulate dallo STAP Foreste di Salerno nella nota prot. prot. n. 191155 del 9/03/2011:
 - o Il taglio deve eseguirsi a perfetta regola d'arte (dal 15 ottobre al 15 aprile successivo);
 - o Le matricine da rilasciarsi non inferiori a 70 per ettaro, di cui 2/3 del turno e 1/3 di vecchio turno. Le piante a dote devono essere scelte tra le piante da seme in mancanza tra i

polloni migliori e più sviluppati. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la tagliata;

- o I soprassuoli radicati in zona a forte pendenza (>70%) vengono utilizzati in conformità degli art. 24 e 27, allegato C della L.R. n. 11/96;
- o Venga salvaguardata la biodiversità delle specie presenti nella scelta delle piante matricine da rilasciare a dote del bosco;
- o Lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione deve avvenire dalla tagliata il più prontamente possibile e comunque contemporaneamente all'esecuzione del taglio;
- o L'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza di tutte le norme delle vigenti P.M.P.F. e di tutte le leggi e normative vigenti;
- o Venga rispettata ogni forma di vegetazione radicata su balzi rocciosi esistenti;
- o Il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di sei anni dopo il taglio;
- o Venga comunicato al locale Comando Stazione Forestale la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché il nominativo della persona o della Ditta abilitata che seguirà i lavori;

la Commissione prescrive inoltre:

- l'interdizione delle attività del cantiere forestale dopo il 1 febbraio e fino al 15 luglio, periodo di massima attività riproduttiva della fauna nella fascia altimetrica considerata.
- il rilascio a dote del bosco di cinque piante per ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per la fauna ornitica; In alternativa rilascio di "isole di biodiversità" secondo quanto definito dalla normativa regionale vigente.
- il rilascio a dote del bosco di almeno 5 piante per ettaro secche in piedi, scelte tra quelle di maggior diametro possibile per favorire le dinamiche legate alla catena trofica innescata dall'entomofauna xilofaga.
- il rilascio a terra di 10 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo), per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che, nel caso del *Cerambyx cerdo*, hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto.
- che il previsto rilascio nell'area interessata dal taglio di individui arborei morti e deperienti sia in quantità e con distribuzione tale da preservare la loro valenza strutturale e funzionale alla diversità biologica nella biocenosi forestale, e che soprattutto vi sia un riguardo per quegli individui arborei che sono utilizzati da specie animali come tane o per la deposizione di uova;
- di intraprendere misure atte a non incorrere nella azione "distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli" vietata dalla DGR N. 2295 del 29 dicembre 2007 e, dunque, il rilascio a dote di tutte le piante sito di nidificazioni e di una area circolare interdotta al taglio di almeno 20 metri di raggio intorno alla pianta.
- la preclusione al pascolo dell'area di intervento per un periodo di 6 anni, periodo necessario, nell'area di intervento, affinché i polloni raggiungano un'altezza tale da sfuggire ai morsi del bestiame.
- il divieto di apertura di nuove piste forestali così come prescritto dalle norme di attuazione del Piano del Parco in vigore.
- che la ceduzione dovrà svolgersi in due stagioni silvane consecutive.
- il divieto di scavi né movimenti di terra di qualsiasi tipo;
- la salvaguardia, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile;
- che le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, devono essere allontanate procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e

sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale.

2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri